

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 158-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1976

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi concernente il regolamento definitivo delle domande di indennizzo per danni di guerra, firmato a L'Aja il 28 giugno 1972

---

Comunicata alla Presidenza il 17 novembre 1976

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 158, oggi in discussione, ha per oggetto l'autorizzazione a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi, firmato a L'Aja il 28 giugno 1972, e la previsione della sua entrata in vigore 15 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica in conformità dell'articolo 6 dell'Accordo stesso.

La Commissione bilancio e programmazione ha comunicato di non avere nulla da osservare per quanto di sua competenza; la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole. La Commissione esteri, per la quale riferisco, ha approvato il disegno di legge all'unanimità.

Con la ratifica di questo Accordo si chiude tra l'Italia e l'Olanda il capitolo relativo alle clausole economiche del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e per i Paesi Bassi entrato in vigore il 17 febbraio 1949.

Già nel dicembre dello stesso anno si ebbe tra i rispettivi Governi un positivo scambio di note. L'Italia, a titolo cauzionale, depositava un milione di fiorini olandesi presso la Nederlandsche Bank di Amsterdam.

In tutta la materia emergente per il fatto di guerra fu stipulato in Roma il 15 giugno 1951 un Accordo che stabiliva impegni e procedure specifiche.

L'Accordo attuale ha per oggetto il regolamento delle domande di indennizzo per danni di guerra, fondate sugli articoli 75-76, punto 2, del Trattato di pace e definite in fattispecie precisate nell'articolo 2 « Carichi bloccati in porti degli antichi possedimenti italiani in Africa e i carichi delle navi italiane « Anfora » e « Fusuyama », tutti andati perduti.

Tale indennizzo avviene transattivamente con l'utilizzo del milione di fiorini olandesi depositati preventivamente, ed in applicazione dell'articolo 9 dell'Accordo del 1951.

La caratteristica peculiare dell'atto è inserita all'articolo 1, punto a), quando si definisce l'indennizzo « totale e definitivo », ed all'articolo 3, in forza del quale il Governo del Regno dei Paesi Bassi si impegna a non presentare ed a non appoggiare « in alcun modo nessuna ulteriore domanda di indennizzo ».

Concludendo, l'Accordo è una transazione definitiva circa postumi di un evento sciagurato ed avviene con la reciproca soddisfazione dei due Stati, membri della Comunità europea, politicamente impegnati verso la unificazione dell'Europa.

Per questi motivi si chiede l'approvazione del disegno di legge, auspicando la rapida e piena approvazione dell'Accordo.

SANTI, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

27 ottobre 1976

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

---

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi concernente il regolamento definitivo delle domande di indennizzo per danni di guerra, firmato a L'Aja il 28 giugno 1972.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.